

pitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendo costituzione e mantenimento ».

20. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 — capitolo 7082 — dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

21. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da

rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo ».

22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le

disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.

23. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

24. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

25. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda ». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

27. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta mesi ».

28. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono as-

segnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso.

32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

33. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « per attività formative » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da destinare alla ricerca sulle cellule

staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute ».

36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: « lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 190.000 ». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi ».

42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14

maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario *ad acta* previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: « eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 44.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Le regioni Marche e Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

**44. 181.** (ex 40. 1198.) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola,

Agostini, Micheli, Pistone, Stramacioni, Bellillo, Monaco, Giachetti, Lusetti, Lion, Zama, Scherini, Armando Cossutta, Ruggieri.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-  
CDU Biancofiore**

**44. 181** (*Nuova formulazione*). Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Zama, Scherini.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-  
CDU Biancofiore**

**44. 75.** (ex .40. 1101.) Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

« 23-bis. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102 »Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpita dalle eccezionalità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987« possono essere concessi i finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**44. 140.** (ex 40. 119.) Sergio Rossi, Paggiarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini, Parolo.

*(Approvato)*

*All'articolo 44, aggiungere in fine il seguente comma:*

Ad integrazione e modifica delle disposizioni recate dall'articolo 114, commi 19 e 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini del recupero e della riconversione produttiva delle aree industriali di Napoli-Bagnoli-Coroglio, nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale e regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, per ogni singolo compendio da bonificare viene stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i vari Ministeri ed enti pubblici interessati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti criteri e modalità di esercizio delle attività di recupero, trasformazione e riuso dei terreni, anche ai fini produttivi. Al fine di coordinare e indirizzare gli interventi di

riconversione a fini produttivi delle aree, gli enti territoriali possono costituire società di trasformazione urbana (STU), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ad esse società possono partecipare, anche mediante il conferimento delle aree interessate di loro proprietà comprese nel compendio da bonificare, soggetti pubblici o privati. Entro sei mesi dalla costituzione della STU, le società a controllo pubblico e gli enti pubblici soci cedono, mediante l'espletamento di gara organizzata secondo la normativa comunitaria, le quote di capitale da loro possedute per un ammontare complessivo non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ripartito tra i detentori del capitale stesso in proporzione alle quote possedute; ovvero procedono a un aumento di capitale che consenta l'ingresso di un socio maggioritario, individuato con procedura ad evidenza pubblica, organizzata secondo la normativa comunitaria.

**44. 703.** Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 44.2562  
DELLA COMMISSIONE.

*Nella tabella D: Ministero dell'economia e delle finanze – Legge 26/1986, articolo 6, primo comma, lettera b), 4.2.3.7 Fondo Trieste – cap. 7490:*

2002: + 2.500;

2004: + 2.500.

Ministero attività produttive – legge 26/1986, articolo 6, primo comma, lettera c), Fondo Gorizia 3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380:

2004: + 2.500.

*Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14 (apporto al capitale delle Ferrovie dello Stato), apportare le seguenti modificazioni:*

2002: – 5.000;

2004: – 10.000.

**0. 44. 2562. 1** (Nuova formulazione). Me-  
nia.

*(Approvato)*

All'articolo 44, aggiungere il seguente comma:

« Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate « Consumi intermedi », sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelle aventi natura obbligatoria ».

Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministeri:

Economia e finanze

(in migliaia di euro)

2002: - 28.350;

2003: + 15.500;

2004: + 15.500.

Giustizia

(in migliaia di euro)

2002: + 5.000;

2003: + 5.000;

2004: + 5.000.

Affari esteri

(in migliaia di euro)

2002: + 30.000;

2003: -

2004: -

Ambiente

(in migliaia di euro)

2002: + 500;

2003: -

2004: -

Salute

(in migliaia di euro)

2002: + 1.750;

2003: -

2004: -

Istruzione

(in migliaia di euro)

2002: + 5000;

2003: -

2004: -

Infrastrutture

(in migliaia di euro)

2002: -

2003: -

2004: + 5.000.

Comunicazioni

(in migliaia di euro)

2002: + 15.000;

2003: -

2004: -

Nella tabella B apportare le seguenti variazioni:

Economia e finanze

(in migliaia di euro)

2002: + 7.000;

2003: + 2.000;

2004: + 2.000.

*Nella Tabella C introdurre le seguenti variazioni:*

Sotto il Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985. Fondo unico per lo spettacolo.

*(in migliaia di euro)*

2002: + 90.000;

2003: -;

2004: -.

Sotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge n. 328 del 2000 - art. 20, comma 8 Fondo politiche sociali (3.1.5.1 - cap 1711)

*(in migliaia di euro)*

2002: + 100.000;

2003: -;

2004: -.

Sotto il Ministero delle attività produttive. Legge n. 68 del 1997 - ICE (5.1.2.2. - cap 5101)

*(in migliaia di euro)*

2002: + 7.747;

2003: -;

2004: -.

Legge n. 282 del 1991 - Enea (4.2.3.4. - cap 7630)

*(in migliaia di euro)*

2002: + 500;

2003: -;

2004: -.

Sotto il Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Legge n. 537 del 1993 - Art. 5 comma 1 (25.1.2.5. - cap 5507/p)

*(in migliaia di euro)*

2002: + 100.000;

2003: -;

2004: -.

*Nella Tabella D*

sotto il Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera *b*) (4.2.3.7 - Fondo per Trieste - cap. 7490)

2002: + 5.000;

2003: -;

2004: - 5.000.

sotto il Ministero delle attività produttive, legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera *c*), Fondo per Gorizia (3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380)

2002: + 5.000;

2003: -;

2004: - 5.000.

sotto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1, (3.2.3.9 - cap. 7502)

2002: + 2.500;

2003: -;

2004: -.

*Tabella A*

Ministero degli esteri

*(in migliaia di euro)*

2002: -;

2003: - 7.500;

2004: - 12.500.

Ministero dell'istruzione, università e ricerca

*(in migliaia di euro)*

2002: -;

2003: - 7.000;

2004: - 7.000.

Ministero dell'ambiente  
(in migliaia di euro)

2002: —;  
2003: — 6.000;  
2004: — 6.000.

#### Tabella E

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c) Edilizia sanitaria (4.2.3.3 — cap. 7464)

(in migliaia di euro)

2002: — 18.201;  
2003: — 2.000;  
2004: —.

#### Tabella C

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 — cap. 3003)

(in migliaia di euro)

2002: — 15.000;  
2003: —;  
2004: —.

**44. 2562.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo 44 in fine aggiungere il seguente:*

Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di lire 100 miliardi nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**44. 2600.** Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

L'applicazione dell'articolo 24, comma 5-bis è subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie.

**44. 2800.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44. 0800  
DELLA COMMISSIONE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: coerentemente fino a: infrastrutturali locali.*

**0. 44. 0801. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo le parole: l'efficace raccordo aggiungere le seguenti: in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria;*

**0. 44. 0801. 2.** Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

*Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

**0. 44. 0801. 3.** Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

*Al comma 1, sostituire le parole: d'interesse locale con le seguenti: di comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.*

**0. 44. 0801. 4.** Dameri, Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Chianale, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruzzante, Realacci.

*Al comma 1, sostituire le parole: d'interesse locale con le seguenti:* di province, comuni inferiori a 5.000 abitanti, comunità montane e relativi consorzi.

**0. 44. 0801. 5.** Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Ruzzante, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Piglionica.

*Al comma 1, dopo le parole: d'interesse locale aggiungere le parole:* gestito dal Ministro dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

**0. 44. 0801. 6.** Boccia, Lusetti.

*Abrogare il comma 2.*

**0. 44. 0801. 7.** Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Realacci, Chianale, Ruzzante, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I contributi erogati dal fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed agli interventi per la difesa del suolo e per le reti idriche.

**0. 44. 0801. 8.** Vigni, Abbondanzieri, Vianello, Mariani, Dameri, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Realacci, Innocenti.

*Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole:* e per il miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie della zona interessata.

**0. 44. 0801. 9.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I criteri di assegnazione dei contributi sono definiti dalle commissioni parlamentari competenti entro il 31 marzo

2002. Essi comprendono, altresì, i casi in cui è revocato il contributo già erogato. I Ministri competenti trasmettono annualmente alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco delle richieste pervenute affinché esse individuino entro 90 giorni quelle ammesse a finanziamento.

**0. 44. 0801. 10.** Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli interventi ammessi a finanziamento.

**0. 44. 0801. 11.** Vianello, Vigni, Mariani, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

*Al comma 3, sostituire le parole:* I Ministri competenti trasmettono con le seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette;

**0. 44. 0801. 12.** Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole:* I Ministri competenti con le seguenti: Il Ministro competente.

**0. 44. 0801. 13.** Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Piglionica, Ruzzante.

*Al medesimo comma 3, sostituire le parole:* una relazione nella quale con le seguenti: un piano nel quale.

**0. 44. 0801. 14.** Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

**(Approvato)**

*Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Sono ammessi a finanziamento in via prioritaria gli interventi finalizzati alla tutela ambientale e sanitaria e alla sicurezza del territorio.

**0. 44. 0801. 15.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 5, sostituire le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**0. 44. 0801. 17.** Vigni, Abbondanzieri, Mariani, Dameri, Vianello, Realacci, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Ruzzante.

*Al comma 5, dopo le parole:* e delle finanze *sono inserite le parole:* di concerto con il Ministro dell'ambiente.

**0. 44. 0801. 18.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 5, dopo le parole:* del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le parole:* d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

**0. 44. 0801. 19.** Boccia, Lusetti.

*Al comma 5, dopo le parole:* del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le parole:* sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

**0. 44. 0801. 20.** Boccia, Lusetti.

ART. 44-ter.

*(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e

nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

2. I contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

3. I Ministri competenti trasmettono annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare.

4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. ».

**44. 0801.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione di infrastrutture, la cui individuazione è demandata ad uno specifico accordo di programma quadro

con la Regione interessata, ai fini dello svolgimento dei Mondiali di sci del 2005 in Valtellina, è autorizzata la spesa di 206.580 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 206.580;

2003: — 206.580;

2004: — 206.580.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 01.** (ex 40. 0. 225.) Alberto Giorgetti, Ronchi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione di infrastrutture da individuare nell'ambito di uno specifico accordo di programma quadro con la regione interessata, ai fini della realizzazione dei mondiali di sci 2005 in Valtellina, è autorizzata la spesa di 206,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 206.580;

2003: — 206.580;

2004: — 206.580

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**44. 0228.** (ex 40. 124.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Parolo.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di completare i tratti non ancora realizzati della rete autostradale siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione siciliana, è autorizzato a promuovere la trasformazione del consorzio unico di enti pubblici, di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in società per azioni aperta all'apporto di capitali privati che subentra nelle concessioni in essere. La convenzione che regolerà i rapporti tra l'Ente nazionale per le strade (Anas) e la regione siciliana per la definizione di tali intese dovrà prevedere uno specifico regime tariffario per la copertura degli investimenti.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 02.** (ex 40. 1118.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.

#### **Seguono compensazioni del gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 03.** (ex 40. 1107.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale « L'Appia Antica, cammino di fede e cultura », promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1996 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0259.** (ex 40. 1134.) Drago, Peretti, Mongiello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Nocera Inferiore (NA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 3.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo**

**44. 04.** (ex 1984/II/40. 8). Annunziata.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Salerno e Mercato S. Severino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo**

**44. 05.** (ex 1984/II/40. 3). Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l'anno 2002 l'erogazione di 2,6 milioni di euro a favore della Provincia di Venezia.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:*

2002: — 2.600.

**44. 06.** (ex 40. 514.) Martella, Vianello, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Ruzzante, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per l'adeguamento della superstrada E45, e per assicurare gli standard di sicurezza, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo il tracciato, si

autorizza l'ANAS a contrarre un limite di impegno ventennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 07.** (ex 40. 388.) Albonetti, Bandoli, Bielli, Pinza, Preda, Sandri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale denominato « pedemontana » e del nodo stradale denominato « E 55 » è autorizzata per l'anno 2002 l'erogazione di 10 milioni di euro a favore delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare la seguente variazione:*

2002: — 10.000.

**44. 08.** (ex 40. 513.) Vianello, Ruzzante, Frigato, Martella, Grotto, Zanella, Colasio, Cazzaro, Stradiotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol, Sandri, Preda, Albonetti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla superstrada Fano-Grosseto sono autorizzati limiti di impegno per 800.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 09.** (ex 40. 311.) Lusetti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento e ammodernamento delle infrastrutture viarie di rilievo nazionale che interessano il territorio della Regione Toscana è autorizzato un limite di impegno di spesa quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di consentire la contrazione di mutui finalizzati al suddetto obiettivo.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 100.000;

2004: — 150.000.

**44. 010.** (ex 40. 417.) Bellini, Bolognesi, Vigni, Ventura, Buffo, Carli, Susini, Spini, Chiti, Cordoni, Pennacchi, Nieddu, Crucianelli, Filippeschi, Nannicini, Mussi, Fluvi, Franci, Mariani, Magnolfi, Innocenti, Lulli.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 8, della legge n. 388 del 2000 è attribuita alla Provincia di Frosinone la somma di 300 milioni di euro. A tal fine è autorizzato il limite di impegno spesa quindicennale di 20 milioni di euro a partire dal 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

**44. 011.** (ex 40. 1237.) Pasetto.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I fondi di cui all'articolo 50, lettera g) della legge 23 dicembre, 1998, n.448, finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta sono trasferiti alla Regione Veneto, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Veneto in data 9 agosto 2001, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dell'opera.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-L'Ulivo.**

**44. 012.** (ex 40. 1328.) Bressa.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione e realizzazione della variante della Via Emilia, è autorizzato nell'anno 2002 il limite di impegno quindicennale di euro 4.100.000 euro, con decorrenza dal 2002 e anno terminale 2016.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare la seguente variazione:*

2002: — 4.100.

**44. 013.** (ex 40. 410.) Manzini, Bersani.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione e la realizzazione della Strada statale ionica E90, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di

impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-L'Ulivo e Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 014.** (ex 40. 307.) Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della strada statale Jonica E90, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**44. 015.** (ex 35. 80.) Oliverio, Minniti, Meduri, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie attribuite all'Anas dall'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sono utilizzate per il ripristino della viabilità danneggiata in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre del 2000.

**44. 016.** (ex 40. 15.) Viale, Crosetto, Osvaldo Napoli, Tarditi, Lavagnini, Galli, Zanetta, Costa, Rosso, Nicotra, Stradella, Patria, Galvagno, Paoletti, Pacini, Ghiglia, Mancuso.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 de 1998, per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto.

**44. 017.** (ex 40. 1345.) Zorzato, Crosetto, Casero, Giudice, Saro, Savo, Gioacchino Alfano, Ciro Alfano, Blasi, Patria, Milanato, Ghedini, Campa, Marras, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di redigere le progettazioni definitive e esecutive e la valutazione dell'impatto ambientale delle opere di viabilità avente carattere strategico per il sistema dei trasporti dell'Italia settentrionale, è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

**44. 018.** (ex 40. 1253.) (nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Corsetto, Campa, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999, riguardanti la strada statale 148 Pontina e la strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 4.342.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla Tabella C, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200 (migliaia di euro);

2003: — 208.549 (migliaia di euro);

2004: — 188.288 (migliaia di euro).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:*

ART. 51-bis.

*(Rivalutazione dei beni rimpatriati).*

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

*(Imposta sulle successioni e donazioni).*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**44. 019.** (ex 1984/IX/40. 6). Pasetto, Giachetti, Gentiloni Silveri.